

# ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI***

## ***INDICE***

### ***CAPO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE***

Art. 1 – Principi generali

Art. 2 – Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

### ***CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE***

Art. 3 – Attivazione del procedimento

Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 – Invito a presentarsi per definire l'accertamento

Art. 7 – Atto di accertamento con adesione

Art. 8 – Perfezionamento dell'accordo

Art. 9 – Effetti dell'accordo

Art. 9 bis – Mancato accordo

### ***CAPO III – SANZIONI***

Art. 10 – Riduzione della sanzione

### ***CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI***

Art. 11 – Decorrenza e validità

**CAPO I**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**Art. 1**  
**Principi generali**

1. Il Comune di Montaione, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina della proprie entrate tributarie, riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
2. Si tratta di uno strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia negli accertamenti e di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso, fra tutte le parti in causa.

**Art. 2**  
**Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di accertamento che hanno formato oggetto di impugnazione.  
Per tali fattispecie potrà essere proposta la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano, dal campo applicativo dell'istituto, le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi (I.C.I. fabbricati).
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

**CAPO II**  
**PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE  
DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 3**  
**Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento di definizione dell'accertamento con adesione può essere attivato:
  - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; (processo verbale di constatazione);
  - su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'accertamento.

**Art. 4**  
**Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima dell'invio, invita, a mezzo lettera raccomandata o mediante notifica, il contribuente a presentarsi negli uffici comunali fissando il giorno ed indicando la fattispecie tributaria per la quale l'ufficio sta provvedendo all'emissione dell'accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

**Art. 5**  
**Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, prima dell'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico e/o telematico.
2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, comporta la rinuncia alla richiesta di definizione.
3. La presentazione della richiesta produce l'effetto di sospendere, per un periodo di **90** giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. Il contribuente può presentarsi di persona ovvero farsi rappresentare e/o assistere da soggetto munito di delega scritta.

#### **Art. 6**

##### ***Invito a presentarsi per definire l'accertamento***

1. La mancata presentazione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, costituisce rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di presentazione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

#### **Art. 7**

##### ***Atto di accertamento con adesione***

1. A seguito del contraddittorio, qualora si raggiunga un accordo tra le parti, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da persona dallo stesso delegata) e dal responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione sulla quale si è definito l'accordo, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle eventuali maggiori imposte, interessi e sanzioni.

#### **Art. 8**

##### ***Perfezionamento dell'accordo***

1. L'accordo si perfeziona con il versamento, entro **30** giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento, può richiedere il pagamento rateale dell'intero importo.
3. Competente all'esame della richiesta è l'ufficio tributi e qualora non ricorrano gravi ragioni motivate, l'istanza sarà accolta con l'indicazione delle modalità della rateizzazione da concordarsi con il contribuente debitore, fatti salvi gli interessi legali.

#### **Art. 9**

##### ***Effetti dell'accordo***

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione definito non è pertanto soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'accordo non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal pagamento effettuato con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.

#### **Art. 9 bis**

##### ***Mancato accordo***

1. In caso di mancato accordo i termini per la presentazione del ricorso alla C.T.P. cominciano a decorrere dal termine ultimo per la conciliazione previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

**CAPO III**  
**SANZIONI**

**Art. 10**  
**Riduzione della sanzione**

1. A seguito dell'accordo, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e/o dal regolamento comunale.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un quarto anche nel caso che il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso e non richieda l'accertamento con adesione, ma provveda a pagare entro il termine di proposizione del ricorso stesso.
3. In caso di adesione antecedentemente alla emissione dell'avviso di accertamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 83 comma 18 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133 per l'adesione ai processi di constatazione, la sanzione è ulteriormente ridotta del 50%.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 11**  
**Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme del D. Lgs. 218/97 se compatibili con la presente normativa e con quella dei tributi locali.
3. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.